

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "CALICANTUS"



## Art.1 "Atto costitutivo"

In data odierna, in Pergine Valsugana (TN), i sottoscrittori del presente statuto, in qualità di soci fondatori, costituiscono, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, l'Associazione musicale "Calicantus", libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza finalità di lucro. L'Associazione può aderire con deliberazione dell'Assemblea generale ad altre Associazioni o Enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione musicale "Calicantus" ha sede in Pergine Valsugana, via Fabio Filzi n. 2.

## Art. 2 "Finalità e attività"

L'Associazione si prefigge di:

- proporre la musica nei suoi molteplici aspetti: a tal fine fonda il complesso corale "Calicantus";
- divulgare la musica d'arte, approfondendo aspetti tecnici e interpretativi del repertorio;
- diffondere con i mezzi a propria disposizione, la cultura musicale in generale e quella del canto corale in particolare;
- ampliare la conoscenza e l'offerta della cultura musicale e artistica in genere sia dei fruitori esterni all'Associazione attraverso concerti, contatti fra persone, enti o associazioni; sia dei propri soci con la partecipazione a corsi di studio, formazione e perfezionamento nel campo musicale in genere e del canto corale in particolare;
- promuovere e trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona e come valore sociale;
- rendersi disponibile per quanti (anziani, persone svantaggiate, portatori di handicap, ecc.) possano trovare nell'ascolto del canto e nella musica sollievo al proprio disagio;
- concorrere alla organizzazione di concerti e manifestazioni di altro genere volte alla divulgazione e all'accrescimento della cultura musicale nel territorio nazionale e all'estero;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

## Art. 3 "Categorie sociali"

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie.

- Soci ordinari: persone, enti o istituzioni che hanno versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, condividendo spirito, ideali e finalità dell'Associazione stessa.
  - Soci ordinari benemeriti: persone, enti o istituzioni che hanno versato una quota superiore a quella stabilita dall'Assemblea dei soci, condividendo spirito, ideali e finalità dell'Associazione stessa.
  - Soci onorari: persone, enti o istituzioni che, pur non partecipando alla attività dell'associazione abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e alla vita dell'Associazione condividendone spirito, ideali e finalità. Hanno carattere permanente, sono esonerati dal versamento di quote annuali e non hanno diritto di voto.
- Alle persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo si riconosce inoltre la qualità di Socio fondatore. Essi rappresentano l'Associazione sotto il profilo morale, artistico, educativo, culturale e sociale.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.

## Art. 4 "Diritti e doveri del socio"

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'Associazione e per ogni altra deliberazione che l'Assemblea dei soci si troverà ad assumere.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci maggiorenni.

Ai soci spetta la tessera sociale, ai soli coristi la teca per gli spartiti, la divisa e il materiale didattico, che restano di proprietà dell'Associazione e che dovranno essere restituiti in caso di recesso o espulsione dall'Associazione.

Chi recede dall'Associazione per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessa, né ha diritto al rimborso dei contributi versati.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio alle finalità o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo con decisione motivata può applicare, a seconda della gravità



dell'inosservanza o della violazione, i seguenti provvedimenti: richiamo verbale; diffida scritta; sospensione temporanea; espulsione.

I soci sospesi o espulsi possono presentare ricorso scritto contro il provvedimento al Collegio dei probiviri entro quindici (15) giorni dalla comunicazione del provvedimento. Entro quindici (15) giorni successivi il Collegio dei probiviri dovrà emettere la propria decisione che è inappellabile.

#### **Art.5 "Perdita della qualità di socio"**

La qualità di socio si perde per: decesso; recesso volontario; espulsione.

#### **Art. 6 "Risorse economiche dell'Associazione"**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote o contributi sociali annuali, proposte dal Consiglio direttivo e stabilite dall'Assemblea dei soci, nonché da eventuali contributi straordinari stabiliti anch'essi dall'Assemblea dei soci che ne determina l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'Assemblea dei soci che delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 7 "Anno finanziario e bilanci"**

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo; entrambi devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Vanno depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici (15) giorni precedenti la data fissata per la seduta assembleare, per poter essere consultati da ogni socio.

#### **Art. 8 "Organi dell'Associazione"**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri.

I componenti degli organi dell'Associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo della stessa. La carica di consigliere, proboviro e revisore dei conti è incompatibile con quella ricoperta in altre Associazioni aventi medesime finalità.

#### **Art. 9 "Assemblea dei soci"**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta dai soci fondatori, ordinari e ordinari benemeriti, ognuno dei quali ha diritto ad un (1) voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Sono ammessi all'assemblea tutti i soci che risultano nell'elenco dei soci alla data di convocazione ed in regola con il pagamento della quota annuale. Ciascun socio potrà rappresentare un (1) altro socio purché munito di regolare delega scritta.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci. In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei votanti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta tramite avviso pubblico contenente l'ordine del giorno, affisso all'albo della sede almeno dieci (10) giorni prima della data della seduta assembleare. Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- stabilisce, su proposta del Consiglio direttivo, la misura del contributo annuale dovuto da ciascun socio;
- delibera l'adesione ad altre Associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali;
- approva l'operato del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera circa:

- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;



-gli argomenti posti all'ordine del giorno in caso di convocazione su richiesta avanzata dal Consiglio direttivo o da un decimo dei soci.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale redatto dal segretario stesso. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano.

Un mese prima della scadenza del mandato, i soci disponibili ad essere eletti o rieletti comunicheranno al Presidente detta disponibilità affinché lo stesso possa stilare l'elenco dei candidati da sottoporre all'assemblea elettiva da convocarsi entro la scadenza anzidetta con le modalità più sopra ricordate.

In caso di dimissioni, presentabili solamente in forma scritta, di singoli membri o collegiali di organi dell'Associazione, il Presidente qualora non possa procedere alla sostituzione con il primo dei non eletti alle precedenti elezioni, convoca entro trenta (30) giorni dalla comunicazione delle dimissioni un'assemblea elettiva con le medesime modalità più sopra ricordate.

Sino alla reintegrazione dell'organo o del singolo membro restano in carica i componenti dimissionari, che devono garantire la gestione ordinaria dell'Associazione.

#### **Art. 10 "Il Consiglio direttivo"**

E' l'organo esecutivo dell'Associazione. E' composto da cinque (5) membri tra cui almeno 3 coristi, eletti dall'Assemblea fra i soci; è validamente costituito quando sono presenti tre (3) membri. Nella sua prima seduta provvede alla nomina al suo interno del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Cassiere. Dura in carica tre (3) anni. Il Consiglio direttivo può essere rimosso dall'Assemblea dei soci con voto di almeno due terzi dei votanti. Si riunisce almeno due (2) volte l'anno ed è convocato dal Presidente o, su richiesta motivata, da almeno tre (3) dei componenti o da almeno un terzo dei soci.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno finanziario passato;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci di previsione di spesa e di entrata relative all'anno finanziario prossimo;
- proporre all'Assemblea dei soci gli importi del contributo sociale annuale;
- definire e attuare con il Maestro la direzione artistica del coro;
- redigere e applicare il regolamento interno del coro.

Delle deliberazioni consiliari deve essere data pubblicità del relativo verbale mediante pubblicazione sul sito del coro nell'area riservata ai soci.

Spetta al Segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza, all'ordinamento ed alla conservazione degli atti concernenti l'attività dell'Associazione, oltre a tutte le altre incombenze inerenti al regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria. Potrà rilasciare, previo benestare del Presidente, copie autentiche di atti dell'Associazione.

E' compito del Cassiere curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento e al pagamento delle fatture nonché sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell'Associazione.

Una medesima persona può svolgere contemporaneamente le funzioni di Segretario e di Cassiere.

Ogni delibera del Consiglio direttivo verrà verbalizzata dal segretario della seduta. Il libro dei verbali sarà a disposizione dei membri dell'Associazione nella sede sociale. Nelle votazioni del Consiglio Direttivo non si accettano deleghe.

#### **Art. 11 "Il Presidente"**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti; sovrintende tutte le attività dell'Associazione. Dura in carica tre (3) anni; può essere rimosso dall'Assemblea dei soci con voto di almeno due terzi dei votanti. Di concerto con il Vicepresidente e Maestro promuove e mantiene i contatti con Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, associazioni culturali ecc..

Egli ha il compito di:

- convocare, presiedere e moderare il Consiglio direttivo;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi dell'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, nonché procedere agli incassi;
- conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

#### **Art. 12 "Il Vicepresidente"**

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente ed in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo dal membro più anziano di carica del Consiglio direttivo. Di concerto



con il Presidente e il Maestro promuove e mantiene i contatti con Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, associazioni culturali ecc..

#### Art. 13 "Collegio dei revisori dei conti"

E' composto da tre (3) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti; dura in carica tre (3) anni. Non sono eleggibili i parenti e gli affini di terzo grado del Presidente, Vicepresidente e dei membri del Consiglio direttivo. Può essere rimosso dall'Assemblea dei soci con voto di almeno due terzi dei votanti.

Ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redigere apposita relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo.

#### Art. 14 "Il Collegio dei probiviri"

E' composto da tre (3) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e dura in carica tre (3) anni. Non sono eleggibili i parenti e gli affini di terzo grado del Presidente, Vicepresidente e dei membri del Consiglio direttivo. Può essere rimosso dall'Assemblea dei soci con voto di almeno due terzi dei votanti.

Ha il compito di decidere insindacabilmente, entro quindici (15) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, decidere circa indegnità di soci a far parte dell'Associazione nonché dirimere qualsiasi questione insorta tra soci e/o soci ed organi dell'Associazione. Spetta altresì a detto organo l'interpretazione autentica dello Statuto.

#### Art. 15 "Gratuità e cumulabilità delle cariche"

Tutte le cariche sociali sono gratuite e, ad eccezione di quella di Segretario e Cassiere, non sono cumulabili. I membri degli organi dell'Associazione sono rieleggibili.

#### Art. 16 "Scioglimento dell'Associazione"

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto di almeno due terzi dei votanti. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione di promozione sociale o a fini di utilità sociale.

#### Art. 17 "Altre disposizioni"

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Pergine Valsugana, 18 gennaio 1999

Così modificato (articolo 10, comma 3) ed approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2009.

IL PRESIDENTE

f.to Vicentini Sandra

IL SEGRETARIO

f.to Boccone Annamaria



AGENZIA DELLE ENTRATE	
BOLLO	PAGAMENTO 23/11/2009
REG. 168,00	REG. IL 2 - DIC 2009
I POT.	N. 70 VOL. III
VOLT.	SERIE ATTI CIVILI
DIR. 413	n. 4547
TOTALE Euro 142,13	

